

La Circolare per i clienti

15 febbraio 2016

Anteprima

Sindaci dimissionari, più armi per farsi cancellare dal R.I.	pag. 2
Gli occhi del Fisco sul calcio	pag. 2
Campione d'Italia, riduzione forfettaria del cambio al 42,08%	pag. 3
Leasing prima casa, detrazione anche per chi perde i requisiti	pag. 3
Jobs Act autonomi, il quadro delle principali novità	pag. 4
Direttiva servizi, consultazione per assicurare procedure di notifiche più efficaci	pag. 5
Siglato il protocollo d'intesa con l'ABI	pag. 6
Al via la depenalizzazione per l'omesso versamento di ritenute	pag. 6
Cancellazione dal Registro, al bando le scorciatoie	pag. 7
Il Ministero del Lavoro chiarisce le nuove collaborazioni coordinate e continuative	pag. 8

Adempimenti

Comunicazione dati IVA: invio entro il 29 febbraio	pag. 9
--	--------

Guide operative

Superammortamenti: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate	pag. 12
---	---------

Sindaci

Attività del collegio sindacale

Revisore legale dei conti

Società di capitali

Società cooperative

Sindaci dimissionari, più armi per farsi cancellare dal R.I.

Stretta sugli amministratori che temporeggiano a cancellare i **sindaci dimissionari** dal Registro delle imprese. L'obbligo di cancellazione ricade "chiaramente ed esclusivamente" in capo a loro, "i quali hanno 30 giorni di tempo dalla cessazione dalla carica del sindaco, per iscriverne la cancellazione. Decorso tale periodo scatta la **sanzione amministrativa** prevista dall'[art. 2630 c.c.](#)" (da 103 a 1.032 euro).

A mettere nero su bianco la responsabilità dell'organo amministrativo è il MISE, con la [Circolare n. 3687/C del 9 febbraio 2016](#), sollecitato da un preciso **quesito** del **CNDCEC**. I Commercialisti, stanchi del "nocumento" recato ai sindaci dalla mancata cancellazione, chiedono esplicitamente di fare chiarezza sulle norme da applicare e sugli obblighi che da esse derivano, al fine di porre rimedio alla ricorrente incoerenza tra la situazione reale (cessazione dalla carica di sindaco) e quella pubblicitaria (posizione ancora attiva al R.I.).

La chiara **risposta del MISE** si muove in due direzioni: da una parte, consacra l'innegabile responsabilità degli amministratori, sanzionata decorsi i menzionati 30 giorni, dall'altra offre maggiori strumenti al sindaco per difendersi dall'inerzia di quest'ultimi, promuovendo il procedimento di iscrizione d'ufficio della cessazione dalla carica. Nella Circolare, infatti, si legge "decorsi 30 giorni dalla cessazione del sindaco, nell'inerzia pubblicitaria dell'organo amministrativo, si verificano due conseguenze: una di ordine sanzionatorio, connessa all'applicazione dell'[art. 2630 c.c.](#), ed una di ordine pubblicitario connessa all'avvio del procedimento di iscrizione d'ufficio, a seguito della segnalazione a sensi dell'[art. 9](#) sopra richiamato ([L. n. 241/90](#), ndr), da parte del sindaco cessato. Resta ovviamente fermo ed impregiudicato l'ordinario svolgimento del procedimento di iscrizione d'ufficio secondo le regole dettate dall'[art. 2190 c.c.](#)".

[MISE, Circolare 9 febbraio 2016, n. 3687](#)

[Legge 7 agosto 1990, 241](#)

[art. 2630 c.c.](#)

[art. 2190 c.c.](#)

Società sportive

Liquidazione e versamenti delle imposte

IVA

Gli occhi del Fisco sul calcio

Tutti gli adempimenti tributari delle società di calcio professionistiche sotto gli occhi del Fisco. La **Federazione Italiana Giuoco Calcio** comunicherà l'elenco nominativo delle società all'Agenzia delle Entrate, che a sua volta controllerà l'avvenuto pagamento dell'IVA relativa all'anno d'imposta 2015, l'avvenuta presentazione delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta chiuso al 31 dicembre 2014 e la regolarità dei pagamenti IRES, IRAP, IVA e delle ritenute IRPEF sui redditi di lavoro dipendente risultanti da dichiarazioni con periodo d'imposta chiuso al 31 dicembre 2014. Entro il mese di giugno, il Fisco fornirà un riscontro sull'adempimento relativo ai menzionati tributi e sull'avvenuto pagamento rateale delle somme dovute a seguito della liquidazione delle imposte e delle ritenute relative a dichiarazioni con periodi d'imposta chiusi al 31 dicembre 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e

2014, e sull'avvenuto pagamento, anche rateale, delle imposte e delle ritenute relative ad atti divenuti definitivi, con cartelle notificate entro il 30 aprile 2016.

È questo quanto prevede il rinnovato Accordo siglato da **Rossella Orlandi**, Direttore dell'Agenzia delle Entrate, e **Carlo Tavecchio**, Presidente della FIGC, per la verifica dell'equilibrio finanziario delle società professionistiche in vista della prossima stagione sportiva 2016/2017.

Come riporta la nota emessa dalle Entrate per dare notizia del sodalizio, è garantita la massima sicurezza e privacy. «*I dati viaggeranno in modalità sicura e controllata. Oltre alla protezione tramite password -si legge nella nota- l'Agenzia delle Entrate e la Federazione individueranno infatti un responsabile per la gestione del protocollo e per la trasmissione e ricezione delle informazioni*».

[Cambio valute](#) [Operazioni in valuta](#)

Campione d'Italia, riduzione forfettaria del cambio al 42,08%

Per il periodo di imposta 2015 la **riduzione forfettaria** del cambio da applicare, ai sensi dell'[art. 188-bis](#) T.U.I.R., ai redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici di Campione d'Italia, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso Comune per un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi, **è pari al 42,08%**.

Così ha stabilito il [Provvedimento n. 21924/2016](#) emanato il 9 febbraio 2016 dall'Agenzia delle Entrate che aumenta di oltre 10 punti percentuali il cambio applicato lo scorso anno ai redditi relativi al 2014, fermo al 31,34% (si veda la nostra news del 16 febbraio 2015). Come spiegato nel Provvedimento la causa dell'impennata è dovuta all'abbassamento del cambio franco-euro. *"Le medie annuali dei cambi del franco svizzero in euro, comunicati dalla Banca d'Italia – si legge nel Provvedimento - sono pari per il 2014 a 1,21462 e per il 2015 a 1,06786. La media annuale del cambio del franco svizzero in euro per il 2015 ha registrato una riduzione dello -0,14676 rispetto alla media annuale del 2014, che corrisponde a uno scostamento percentuale medio annuale registrato tra le valute pari a -12,08 per cento. La riduzione del numero medio annuale di franchi svizzeri necessari per acquistare un euro, concretizzando un aumento del reddito in euro derivante dalla rivalutazione del franco svizzero, comporta una maggiorazione percentuale della riduzione forfettaria"*.

[Agenzia delle Entrate, Provvedimento 9 febbraio 2016, n. 21924](#)
[Art. 188-bis, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917](#)

[Prima casa](#) [Abitazione](#) [IRPEF](#) [Modello Unico Persone fisiche](#)

Leasing prima casa, detrazione anche per chi perde i requisiti

L'interpretazione resa dal Consiglio Nazionale dei Notai delle disposizioni della Stabilità 2016 che ammettono il **leasing finanziario**, quale **strumento d'acquisto dell'abitazione principale**, introducendo una disciplina fiscale "incentivante", è assolutamente positiva e favorevole al contribuente.

In primo luogo, secondo il Notariato, la sussistenza dei requisiti d'accesso alla **detrazione IRPEF** pari al **19%** dei “*canoni e relativi oneri accessori*” e del “*costo di acquisto a fronte dell'esercizio dell'opzione finale*”, non è richiesta oltre l'atto di stipula della locazione finanziaria, dovendosi ritenere che “*il superamento di uno di questi limiti successivamente non comporti la perdita del diritto alla detrazione*”. Si tratta dei due requisiti previsti dal comma 82, [art. 1](#), L. n. 208/2015 legati, rispettivamente, al reddito complessivo, che non deve superare i 55.000 euro, e all'età dell'utilizzatore. La norma, infatti, diversifica gli importi massimi su cui calcolare la detrazione concedendo ai giovani con meno di 35 anni all'atto della stipula del contratto tetti di spesa raddoppiati: 8.000 euro annui per i canoni (e relativi accessori) e 20.000 euro per il costo di acquisto a fronte dell'esercizio dell'opzione finale, contro, rispettivamente, i 4.000 e 10.000 euro concessi agli over 35.

E non solo. Per il CNN la formulazione della norma in questione e la previsione dei distinti massimali “*portano a ritenere che la detrazione relativa ai canoni e quella relativa al costo del riscatto siano cumulabili qualora il contribuente effettui i relativi pagamenti nello stesso periodo di imposta, fermo restando che esse possono essere fatte valere fino a concorrenza dell'imposta lorda*”.

Sul fronte del **tipo di immobile**, per il Notariato, nel silenzio della norma, deve ritenersi che la detrazione è ammessa anche per quelli accatastati nelle categorie A1, A8 e A9.

In relazione invece alla vigenza temporale delle nuove norme, in scadenza al 31 dicembre 2020, il Consiglio precisa: “*Tale limitazione temporale deve intendersi riferita ai contratti di locazione finanziaria stipulati entro la suddetta data, a prescindere dalla circostanza che la durata del leasing si protragga oltre il 31 dicembre 2020.*”

[Consiglio Nazionale del Notariato, Studio 4 2016 T](#)
[Art. 1, L. 28 dicembre 2015, n. 208](#)

[Lavoro autonomo](#)
[Contributi previdenziali e assicurativi](#)
[Sicurezza sul lavoro](#)

Jobs Act autonomi, il quadro delle principali novità

Deducibilità delle spese per la formazione e la copertura assicurativa, sportelli “cerca lavoro” ad hoc, accesso ai Programmi Operativi Nazionali e Programmi Operativi Regionali per fondi strutturali europei. Sono queste solo alcune delle principali novità contenute nel [DdL approvato dal Governo il 28 gennaio 2016](#) che reca “*Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato*”. Il Ministero del Lavoro, nei giorni a seguire, ha emanato una scheda di sintesi di tali principali novità, che di seguito si riportano per punti.

È prevista la **deducibilità integrale**:

- delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'autoimprenditorialità finalizzate all'inserimento o reinserimento del lavoratore autonomo nel mercato del lavoro, entro il limite annuo di 5 mila euro;
- delle spese per la partecipazione a convegni, congressi e corsi di formazione e di aggiornamento professionale, entro il limite annuo di 10 mila euro;
- delle spese per gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro fornita da forme assicurative o di solidarietà.

È fatto obbligo ai **centri per l'impiego** e ai soggetti accreditati che offrono servizi per il lavoro e le politiche attive di dotarsi di uno sportello dedicato al lavoro autonomo che raccolga le domande e le offerte di lavoro autonomo, che fornisca informazioni ai professionisti e alle imprese anche in ordine alle procedure per l'avvio di attività autonome, alla partecipazione agli appalti pubblici, alle opportunità di accesso al credito e alle agevolazioni pubbliche previste a livello nazionale e locale.

I lavoratori autonomi sono parificati ai piccoli imprenditori ai fini dell'accesso ai Programmi Operativi Nazionali e Programmi Operativi Regionali a valere sui fondi strutturali europei.

È riconosciuto alla **lavoratrice autonoma** il diritto di percepire l'**indennità di maternità** spettante per i due mesi antecedenti la data del parto ed i tre mesi successivi, indipendentemente dalla effettiva astensione dall'attività lavorativa. Sono inoltre **estesi la durata** e l'arco temporale entro il quale i lavoratori possono usufruire dei **congedi parentali**: l'indennità potrà essere corrisposta per un periodo massimo di sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino.

È prevista la sospensione, senza diritto al corrispettivo, del rapporto di lavoro degli autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente in caso di gravidanza, malattia e infortunio, per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare. È inoltre prevista la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi per l'intera durata della **malattia e dell'infortunio** fino ad un massimo di 2 anni, in caso di malattia e infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa per oltre 60 giorni.

[Ministero del Lavoro, Scheda Disegno di legge](#)

Professionisti

Direttiva servizi, consultazione per assicurare procedure di notifiche più efficaci

ConfProfessioni, attraverso il proprio portale istituzionale, dà eco alla consultazione – attiva fino al 19 aprile 2016 – con l'intento di superare alcune criticità emerse dalla Commissione tra gli Stati membri.

Analizzando l'effettiva attuazione della procedura di notifica, è stato appurato che oltre la metà degli Stati non trasmette le notifiche dei regolamenti e i soggetti interessati difficilmente accedono alle notifiche, mancando così una valutazione approfondita della proporzionalità e delle conseguenze legate alla mancata notifica.

La [direttiva 2006/123/CE](#) mira a **rimuovere gli ostacoli agli scambi di servizi** nell'Unione europea semplificando le procedure amministrative per i prestatori di servizi, il miglioramento dei diritti dei consumatori e delle imprese che ricevono i servizi e la promozione della cooperazione tra i paesi membri. L'ambito di applicazione della direttiva copre un'ampia gamma di servizi: dal commercio al dettaglio e all'ingrosso di beni, alle attività delle professioni maggiormente regolamentate (consulenti legali e fiscali, gli architetti e gli ingegneri), passando per i servizi di costruzione immobiliare e quelli legati alle imprese.

[Direttiva 2006/123/CE](#)

[CNDCEC](#) [Antiriciclaggio](#)

Siglato il protocollo d'intesa con l'ABI

Il Comunicato stampa, pubblicato congiuntamente lo scorso 6 febbraio 2016 da **ABI e CNDCEC**, annuncia una collaborazione ancor più solida tra banche e commercialisti. Tematiche di grande attualità - quali fisco, antiriciclaggio e credito - saranno oggetto di formazione ed informazione anche alla luce delle novità introdotte dall'Unione bancaria.

Con il protocollo - siglato per ABI dal direttore generale, **Giovanni Sabatini**, e per il CNDCEC, dal presidente **Gerardo Longobardi** - banche e commercialisti s'impegnano a lavorare insieme per realizzare ricerche, corsi, seminari, conferenze, convegni e pubblicazioni. Rafforzando il dialogo e la collaborazione reciproca, anche grazie a tavoli di confronto che si riuniranno periodicamente per approfondire i rispettivi punti di vista su specifiche iniziative in discussione nelle varie sedi istituzionali.

Fra gli argomenti al centro delle iniziative e dei progetti comuni, il Comunicato del 6 febbraio 2016 sottolinea:

- l'esame dei decreti delegati emanati in attuazione della Delega fiscale;
- le sanzioni amministrative tributarie e penali;
- i profili di riforma della tassazione degli investimenti finanziari;
- la disciplina antiriciclaggio con riferimento alla IV direttiva;
- il credito e le forme innovative di finanziamento, alla luce delle novità introdotte dall'Unione bancaria e del progetto di unione dei mercati di capitali;
- la gestione dei beni.

[ABI e CNDCEC, Comunicato stampa 6 febbraio 2016](#)

[Contributi previdenziali e assicurativi](#)

Al via la depenalizzazione per l'omesso versamento di ritenute

Dal 6 febbraio 2016 sono entrate in vigore le norme del [D.Lgs. n. 8/2016](#) che dispongono la **depenalizzazione dei reati** puniti con la sola pena pecuniaria (contravvenzioni e delitti puniti con multa o ammenda) e delle specifiche ipotesi espressamente contemplate. Tra quest'ultime, l'[art. 3](#), co. 6, **prevede l'omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali** operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.

Grazie alla depenalizzazione, la nuova versione del co. 1-bis dell'[art. 2](#), D.L. n. 463/1983, non punisce più come reato tutte le ipotesi di omissioni ma solo quelle di ammontare superiore a **10.000 euro**, distinguendo tra due diversi illeciti:

1. illecito penale, se l'importo omesso è superiore a euro 10.000 annui. Per queste fattispecie, continuerà ad essere applicata la pena della reclusione fino a tre anni e la multa fino a 1.032 euro (in pratica questa è l'ipotesi non depenalizzata, cui continuano ad applicarsi le vecchie pene);
2. illecito amministrativo, in caso di omissioni di importo non superiore a euro 10.000 annui. È questa l'ipotesi depenalizzata, a cui verrà ora applicata la sola sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.

Come per il passato, continuerà a non applicarsi alcuna sanzione (né penale, né amministrativa) al datore di lavoro «che provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione».

In argomento, si segnala anche la [Circolare MinLav n. 6/2015](#), che riepiloga le importanti modifiche apportate dal citato [D.Lgs. n. 8/2016](#).

Al fine di assicurare l'uniformità di comportamento di tutto il personale ispettivo, il Dicastero elenca gli illeciti oggetto di depenalizzazione e fornisce le prime indicazioni necessarie alla corretta applicazione delle nuove disposizioni.

In particolare, ne viene approfondito il campo di applicazione, distinguendo tra:

- **regime intertemporale**, relativo alle condotte iniziate e cessate prima del 6 febbraio 2016 (data di entrata in vigore del Decreto),
- **regime ordinario**, valido per le violazioni commesse successivamente a tale data.

[Ministero del Lavoro, Circolare 5 febbraio 2016, n. 6](#)
[D.Lgs. 15 gennaio 2016, 8](#)
[Art. 2, D.L. 12 settembre 1983, n. 463](#)

[Registro delle imprese](#)
[Società di persone](#)
[Società di capitali](#)
[Società di cooperative](#)

Cancellazione dal Registro, al bando le scorciatoie

Non può essere la società a dare impulso al procedimento di **cancellazione d'Ufficio** dal Registro Imprese ex [D.P.R. n. 247/2004](#) che la riguarda. Anche se, in termini economici, sarebbe sicuramente più vantaggioso per la società.

È questa, in estrema sintesi, la risposta fornita dal MISE tramite Parere ([Prot. 27782 del 3 febbraio](#)) alla società che, a seguito di una serie di vicissitudini, chiedeva al Ministero la possibilità di procedere alla cancellazione d'Ufficio, anziché secondo le forme ordinarie disciplinate dal codice civile, al fine di risparmiare all'incirca 1.500 euro tra sanzioni e costi del Commercialista.

Nello specifico, la situazione che aveva spinto la società alla richiesta di una soluzione "più vantaggiosa" era la seguente: al 31 dicembre 2013 veniva resa inoperativa alla CCIAA e contestualmente cancellata dall'INPS, il successivo 22 gennaio 2014 il socio accomandante comunicava alla società, all'altro socio e alla CCIAA il proprio recesso che però non veniva iscritto da parte del socio accomandatario (nella richiesta di parere si legge, "purtroppo per svista non è stata riconfermata dal socio accomandatario il recesso dell'accomandante").

Fatti e "sviste" che non legittimano in alcun modo, per il MISE, una deroga alla procedura di cancellazione d'ufficio: *"è da escludersi (...) che il promotore della verifica dell'accertamento possa essere l'impulso del privato (ad es.: titolare dell'impresa, erede, amministratore); infatti, nel caso in cui quest'ultimo comunichi al Registro delle Imprese l'avverarsi di una delle circostanze indicate dal regolamento come sintomo di inattività, si dovrà attivare il procedimento di cancellazione ai sensi delle disposizioni dettate dal codice civile"*.

[MISE, Parere 3 febbraio 2016, n. 27782](#)
[D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247](#)

Il Ministero del Lavoro chiarisce le nuove collaborazioni coordinate e continuative

Con la [Circolare n. 3/2016](#), il Ministero del Lavoro fornisce chiarimenti in merito alle novità sulle **collaborazioni coordinate e continuative**, dopo che il codice dei contratti ([D.Lgs. n. 81/2015](#)) ha abrogato le disposizioni sul lavoro a progetto. Infatti, dal 25 giugno 2015 non è più possibile stipulare contratti di questo genere.

A decorrere dal 1° gennaio 2016, precisa il Ministero, nell'ipotesi di rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, le cui modalità operative siano organizzate dal committente anche con riferimento «ai tempi e al luogo di lavoro» (c.d. etero-organizzazione), **si applica**, ai sensi dell'[art. 2](#), comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, **la disciplina del rapporto di lavoro subordinato**. Le condizioni per applicare la disciplina del rapporto di lavoro subordinato, si legge nella circolare, devono ricorrere congiuntamente.

Altra **novità** introdotta **con il Jobs Act** è la possibilità per i datori di lavoro privati che procedano all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di soggetti già parti di contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e di soggetti titolari di partita IVA con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo, godono di taluni effetti concernenti l'estinzione di illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all'erronea qualificazione del rapporto di lavoro. L'adesione a tale procedura, che può essere attivata anche in relazione a rapporti di collaborazione già esauriti, comporta l'estinzione di cui si è detto, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente all'assunzione.

Il Ministero chiarisce, infine, che tale procedura non va ad inficiare la possibilità di avvalersi dell'esonero contributivo previsto dalla Legge di Stabilità 2016, attesa l'assenza di esplicite previsioni in senso contrario, *«sempreché risultino rispettate anche le altre condizioni che l'ordinamento richiede per il godimento di benefici normativi e contributivi»*.

[Ministero del Lavoro, Circolare 1° febbraio 2016, n. 3](#)
[Art. 2, comma 1, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81](#)

Comunicazione dati IVA**Modello IVA****IVA****Comunicazione dati IVA: invio entro il 29 febbraio**

Il prossimo **29 febbraio 2016** scade il termine di presentazione della **Comunicazione dati IVA** relativa all'anno d'imposta 2015.

Si ricorda che nella Legge di Stabilità 2015 ([L. n. 190/2014](#)) era stata stabilita la cancellazione dell'obbligo di invio della comunicazione annuale dati IVA, prevista dall'[art. 8-bis](#), D.P.R. n. 322/1998 e il contestuale l'anticipo dei termini di invio della Dichiarazione IVA annuale al 28 Febbraio di ciascun anno. Successivamente, tale modifica, grazie ad un emendamento al decreto Milleproroghe ([D.L. n. 192/2014](#)), è stato stabilito che entrasse a regime dall'anno d'imposta 2016, quindi a valere sugli adempimenti da porre in essere nell'anno 2017.

Alla luce di quanto esposto per l'**anno d'imposta 2015** il contribuente avrà una **duplice possibilità**:

1. presentare in forma autonoma la dichiarazione annuale IVA entro il 29 febbraio ovviando all'obbligo della presentazione della Comunicazione dati IVA.
2. presentare la comunicazione dati IVA entro il 29 febbraio prossimo, rimandando al 30 settembre la presentazione della Dichiarazione IVA, unificata o autonoma.

Le novità, decorreranno dunque, a partire **dal periodo di imposta 2016** per cui solo dal 2017 la dichiarazione IVA dovrà essere presentata entro il 28 febbraio e non ci sarà più l'obbligo di inviare la Comunicazione annuale dati IVA.

Sarà la dichiarazione annuale IVA ad assolvere l'obbligo di fornire le informazioni relative alle operazioni attive e passive effettuate dal contribuente, entro due mesi dalla fine del periodo di imposta.

Come noto, con la comunicazione annuale dati IVA in pratica non si procede all'autodeterminazione definitiva dell'imposta dovuta ma ad una vera e propria comunicazione di dati e notizie, vanno infatti in essa riepilogate, le risultanze relative al 2015 delle liquidazioni:

- periodiche;
- o annuali (in caso di esonero dalle liquidazioni periodiche);

al fine di determinare l'IVA a debito o a credito.

L'Agenzia delle Entrate con [Provvedimento n. 2016/7765](#) del 15 gennaio 2016 ha approvato il modello e le istruzioni per l'anno 2016 per l'indicazione dei dati contabili riepilogativi delle operazioni effettuate nell'anno solare precedente a quello di presentazione (anno 2015).

È stato necessario rivedere le istruzioni al fine di adeguarle alla vigente normativa, in particolare per la necessità di indicare nel **rigo CD1, campo 1**, contenente l'ammontare complessivo, al netto dell'IVA, delle operazioni attive (cessioni di beni e prestazioni di servizi) anche l'imponibile delle transazioni effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni soggette al meccanismo dello split payment.

Soggetti obbligati

Sono tenuti alla presentazione della comunicazione annuale dati IVA i **titolari di partita IVA tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA**, anche se nell'anno non hanno effettuato operazioni imponibili ovvero non siano tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche.

Da quanto detto si evince che non sono tenuti alla presentazione della comunicazione dati IVA i soggetti di seguito elencati:

1) i contribuenti che per l'anno cui si riferisce la comunicazione **sono esonerati** dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA e cioè:

- a) i contribuenti che per l'anno d'imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all'[art. 10](#), D.P.R. 633/1972 nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell'art. 36-bis abbiano effettuato soltanto operazioni esenti, ancorché siano tenuti per lo stesso anno alla presentazione della dichiarazione annuale IVA in conseguenza dell'effettuazione delle rettifiche di cui all'[art. 19-bis2](#), D.P.R. 633/1972. L'esonero non si applica invece qualora il contribuente abbia registrato operazioni intracomunitarie ([art. 48](#), comma 2, D.L. 331/1993) ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali, in base a specifiche disposizioni normative, l'imposta è dovuta da parte del cessionario (es. acquisti di oro e argento puro, rottami ecc.);
- b) i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell'[art. 34](#), comma 6 del D.P.R. 633/1972 (produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 7.000 euro);
- c) gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al [D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640](#), esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell'[art. 74](#), sesto comma, che non hanno optato per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari;
- d) le imprese individuali che abbiano dato in affitto l'unica azienda (cfr. [Circolari del 19 marzo 1985, n. 26](#) e [n. 72 del 4 novembre 1986](#)) e non esercitino altra attività rilevante agli effetti dell'IVA nell'anno cui si riferisce la comunicazione;
- e) i soggetti passivi d'imposta, residenti in altri stati membri dell'Unione europea nell'ipotesi di cui all'[art. 44](#), comma 3, secondo periodo del D.L. n. 331/1993, qualora abbiano effettuato nell'anno d'imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta;
- f) i soggetti che hanno esercitato l'opzione per l'applicazione delle disposizioni recate dalla [Legge 16 dicembre 1991, n. 398](#) esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
- g) i soggetti domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell'IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall'[art. 74-quinques del D.P.R. n. 633/72](#) per l'assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro;

2) i soggetti di cui all'[art. 74 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917](#), e cioè:

- a) gli organi e le amministrazioni dello Stato;
- b) i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, le comunità montane, le province e le regioni;
- c) gli enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le aziende sanitarie locali;

d) gli enti privati di previdenza obbligatoria che svolgono attività previdenziali e assistenziali;

3) i soggetti sottoposti a **procedure concorsuali**;

4) le persone fisiche che hanno realizzato nell'anno d'imposta cui si riferisce la comunicazione un volume di affari uguale o inferiore a 25.000,00 euro;

5) le persone fisiche che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;

6) i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale IVA entro il mese di febbraio.

Modalità e termini di presentazione

Il modello di comunicazione annuale dati IVA deve essere presentato esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati. È pertanto esclusa ogni altra modalità di presentazione. Il modello deve essere presentato entro il mese di febbraio di ciascun anno, per il 2016 la scadenza è prevista per il 29 febbraio.

La comunicazione una volta presentata non può essere rettificata o integrata pertanto i dati definitivi saranno correttamente esposti nella dichiarazione annuale IVA.

Casi particolari

Nelle istruzioni sono indicate inoltre le **modalità di presentazione** in alcune ipotesi particolari e precisamente:

1. per le società ed enti aderenti alla liquidazione IVA di gruppo ognuna delle quali presenta un autonomo modello con riferimento ai propri dati.
2. Per i contribuenti con contabilità separate che devono presentare un unico modello di comunicazione riepilogativo di tutte le attività gestite con contabilità separate.
3. Per i contribuenti con operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (fusioni, scissioni, cessioni di azienda, conferimenti, ecc.) che presentano la dichiarazione in maniera differente a seconda del momento in cui è avvenuta l'operazione straordinaria.
4. Per i soggetti non residenti che sono comunque tenuti alla presentazione della comunicazione annuale dati IVA per il tramite del loro rappresentante fiscale nominato ai sensi dell'art. 17 terzo comma, indicando nel riquadro dichiarante il codice carica 6.

Omessa comunicazione

L'omessa presentazione della comunicazione entro il 29 febbraio 2016 non è ravvedibile, infatti la **mancata presentazione equivale ad un omesso adempimento**, il quale comporta:

1. sanzioni irrogabili da parte dell'Amministrazione Finanziaria nella misura fissa da 250 a 2.000 euro,
2. l'impossibilità di poter utilizzare il ravvedimento operoso.

Ammortamento Immobilizzazioni materiali

Superammortamenti: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

di Saverio Cinieri e Ada Ciaccia

Nuovo sgravio fiscale per chi investe in macchinari: la Legge di Stabilità 2016, all'[art. 1](#), dal comma 91 al 97, ha infatti previsto, ai fini delle imposte sui redditi, a vantaggio dei soggetti titolari di reddito d'impresa e degli esercenti arti e professioni, i c.d. "**super ammortamenti**" ovvero la possibilità di effettuare un ammortamento del 140% sui beni materiali strumentali nuovi acquistati dal **15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016**.

È prevista inoltre la possibilità di aumentare del 40% i limiti per la deduzione delle quote di ammortamento con riferimento ai mezzi di trasporto a motore che non vengono utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa.

Per la determinazione dei maxi ammortamenti bisogna rifarsi al **costo fiscalmente riconosciuto**, vale a dire al costo rilevante ai fini fiscali.

L'investimento agevolabile riguarda tutti i nuovi beni strumentali nuovi con esclusione di investimenti:

- per i quali sono in vigore coefficienti tabellari di ammortamento inferiori al 6,5% (beni a più lunga vita utile, come per esempio silos, vasche e serbatoi);
- in fabbricati e costruzioni in beni di cui allegato alla legge (come condutture, condotte, aerei, materiale rotabile).

L'agevolazione è ottenibile sia per l'acquisto diretto che per l'operazione di locazione finanziaria, sono invece esclusi dall'agevolazione i beni utilizzati ad altro titolo, quali il noleggio, la locazione, il leasing operativo, ecc.

Il beneficio è rilevante solo ai fini fiscali (IRPEF IRES) e quindi non interferisce con la determinazione di eventuali plusvalenze o minusvalenze sul valore di realizzazione del bene.

I primi chiarimenti

In occasione di un incontro con la stampa specializzata tenutosi a fine gennaio, sono stati forniti, dall'Agenzia delle Entrate, importanti chiarimenti per l'applicazione dell'agevolazione. In particolare:

1. non possono usufruire ovviamente della maggiorazione del 40% i **contribuenti forfetari**, poichè determinano il reddito attraverso l'applicazione di un coefficiente di redditività al volume dei ricavi o compensi, indipendentemente dai costi sopportati nell'esercizio dell'attività che non rilevano ai fini del calcolo del reddito imponibile;
2. diverso il discorso per i **contribuenti minimi** che potranno il costo di acquisto di un bene strumentale secondo il principio di cassa. Questo non è di ostacolo alla fruizione del beneficio in esame trattandosi, in sostanza, di una diversa modalità temporale di deduzione del medesimo costo;
3. l'[art. 1](#), comma 91, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 prevede l'agevolazione "Ai fini delle imposte sui redditi" per cui l'applicazione letterale della norma riguarda soltanto le imposte sui redditi e **non produce effetti ai fini dell'IRAP**. E l'Agenzia delle Entrate ha inoltre precisato che la disposizione in esame non produce effetti neanche nei confronti dei soggetti che determinano la base imponibile del tributo regionale secondo i criteri stabili per le imposte sui redditi, come ad esempio i soggetti che applicano le disposizioni di cui all'[art. 5-bis](#) del D.Lgs. n. 446/1997;

4. In relazione al momento di fruizione dell'agevolazione è stato ricordato che gli investimenti devono essere "effettuati" entro il 31 dicembre 2016. Trattandosi di acquisti di beni mobili, la data di effettuazione dell'investimento è quella di consegna o di spedizione del bene, ma diventa importante anche **l'entrata in funzione del bene stesso**, senza la quale l'ammortamento non inizierebbe. L'agenzia delle Entrate ritiene che la maggiorazione del 40%, traducendosi in un incremento del costo fiscalmente ammortizzabile, possa essere dedotta - conformemente a quanto previsto dall'[art. 102](#), comma 1, del T.U.I.R. – solo *“a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene”*;
5. **Per i beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro**, l'[art. 102](#), comma 5, del TUIR consente *“la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute”*. Se dovesse acquistarsi un bene per un valore di 516,00 euro, che verrebbe interamente dedotto nell'esercizio, con la maggiorazione del 40 per cento prevista dall'agevolazione, il costo risulterebbe maggiorato a 722,40 euro, superiore al limite di 516,46 euro. L'Agenzia delle Entrate in questo caso ritiene che, ai sensi del medesimo comma 91, della legge di stabilità 2016 tale maggiorazione opera *“con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento”*, per cui non influisca sul limite di 516,46 euro previsto dall'[art. 102](#), comma 5, del T.U.I.R. Quindi la possibilità di deduzione integrale nell'esercizio non viene meno neanche nell'ipotesi in cui il costo del bene superi i 516,46 euro per effetto della maggiorazione del 40 per cento;
6. ricordando che la maggiorazione del 40% si concretizza in una deduzione che opera in via extracontabile, non correlata alle valutazioni di bilancio, la stessa dovrà essere fruita in base ai coefficienti di ammortamento stabiliti dal DM 31 dicembre 1988, a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene. In caso di cessione o di eliminazione del bene stesso dal processo produttivo, non si potrà fruire di eventuali quote non dedotte della maggiorazione.

Infine, viene precisato che il beneficio riguarda anche **l'acquisto di autocarri, autovetture, motocicli e ciclomotori**, tenendo tuttavia conto delle limitazioni previste dall'[art. 164 T.U.I.R.](#) ed in particolare del la quota fiscalmente deducibile del 20%, o 70% se affidata a dipendenti, e del limite di costo fiscalmente ammesso.

Ad esempio, il limite del costo fiscale delle auto (18.076 euro) è incrementato nella stessa misura del 40% e, quindi, è innalzato a 25.306 euro. L'incremento del limite non riguarda le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti per le quali il limite non esiste.

Resta invece immutata la percentuale di deducibilità del 20% ovvero del 70% per le imprese e professionisti e dell'80% per agenti e rappresentanti.